



Città di Bitonto

*ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE
SETTORE FINANZIARIO*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

	pag.
Art. 1 Istituzione della tassa	4
Art. 2 Contenuto del Regolamento	4
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	5

TITOLO II

Applicazione della tassa

Art. 4 Presupposti della tassa	6
Art. 5 Superficie tassabile	8
Art. 6 Esclusioni	8
Art. 7 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	10
Art. 8 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	11
Art. 9 Commisurazione e tariffe	11
Art. 10 Tariffe per le aree scoperte	12
Art. 11 Locali adibiti ad usi diversi	12
Art. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso	13
Art. 13 Classificazione delle superfici tassabili	14
Art. 14 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	16
Art. 15 Deliberazione di tariffa	19

TITOLO III

Denunce, accertamento, riscossione e rimborsi

	pag.
Art. 16 Denunce	20
Art. 17 Accertamento	22
Art. 18 Riscossione	23
Art. 19 Controllo dei dati	24
Art. 20 Accesso agli immobili	24
Art. 21 Funzionario responsabile	25
Art. 22 Tassa giornaliera di smaltimento	25
Art. 23 Rimborsi	27

TITOLO IV

Strumenti deflativi, contenzioso e sanzioni

Art. 24 Diritto di interpello	28
Art. 25 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello	28
Art. 26 Effetti dell'interpello	29
Art. 27 Contenzioso	29
Art. 28 Conciliazione giudiziale	30
Art. 29 Sanzioni ed interessi	31

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 30 Norme di rinvio	32
Art. 31 Abrogazioni	32
Art. 32 Entrata in vigore	32

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati per effetto della deliberazione consiliare n. 60 del 22 maggio 1998, esecutiva ai sensi di legge, nelle varie fasi svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e comunque nelle zone individuate nel regolamento del servizio di nettezza urbana, è istituita una tassa annuale, applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dal d.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' istituita, altresì, la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati.

Art. 3
Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A) del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani quelli indicati all' art. 7, comma 2°, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono rifiuti speciali quelli indicati all' art. 7, comma 3°, dello stesso decreto. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui alla deliberazione consiliare n. 60 del 22 maggio 1998 esecutiva ai sensi di legge.

TITOLO II

Applicazione della tassa

Art. 4

Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dal regolamento del servizio di nettezza urbana.

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura del 40% della tariffa ordinaria nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita sia compresa tra 500 e 1000 metri e del 35% nel caso di distanze superiori.

Gli occupanti ed i detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana e a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura pari al 40% della tariffa ordinaria nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta sia compresa tra 500 e 1000 metri e del 35% nel caso di distanze superiori.

La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, il servizio è attuato.

Le zone del territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono delimitate dal Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, al 40% della tariffa.

Detta riduzione è concessa alle seguenti condizioni:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- b) che il mancato svolgimento del servizio o le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta vengano riconosciuti dal gestore del servizio, oppure risultino comprovati da idonee attestazioni o da accertamenti effettuati dal Comune. Quanto alle violazioni denunciate, dovrà trattarsi di violazioni continue, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione e, comunque non superiore al 60% del tributo annuale dovuto.

Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati diversi dalle civili abitazioni con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 5

Superficie tassabile

La superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio -filo interno dei muri-, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6

Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree, o parte di essi, in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero pericolosi, qualora non sia possibile, pervenire all'esatta quantificazione delle superfici tassabili, oppure, a causa dell'uso promiscuo cui i locali o le aree sono adibiti, sorgono problemi in merito alla loro esatta determinazione, la tassazione avrà luogo sulla base dell'intera superficie ridotta secondo le percentuali che seguono:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) carrozzerie, autofficine e marmorie: | 80% |
| 2) tipografie, laboratori litografici, serigrafici e similari: | 60% |
| 3) macellerie: | 30% |
| 4) studi odontoiatrici, di veterinaria, laboratori di analisi: | 50% |
| 5) studi medici, falegnamerie, elettrauto, restauratori di mobili: | 20% |

La detassazione relativa ai locali per i quali non sia possibile pervenire all'esatta quantificazione delle superfici tassabili viene accordata a seguito di motivata istanza, corredata da attestazione di responsabilità, da copia autenticata del contratto di smaltimento dei rifiuti e dalla documentazione dell'avvenuto smaltimento in proprio, relativa all'anno precedente, salvo il caso di nuove attività per le quali è consentita autocertificazione da parte del soggetto passivo del tributo. A fine anno si provvederà all'eventuale conguaglio, sulla base della documentazione relativa all'annualità trascorsa.

L'elencazione dei locali di cui al precedente comma ha carattere esemplificativo e per situazioni in essa non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interned assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono anche temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate per singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base all'entità prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali o le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 8

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è versata dall'amministratore.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 9

Commisurazione e tariffe

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

In applicazione dell'art. 61 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani .

Art. 10

Tariffe per le aree scoperte

Le aree scoperte, non di pertinenza di locali sottoposti regolarmente a tassazione, sono tassate al 100% tenendo conto, ai fini di una corretta applicazione della tariffa, della propria destinazione.

Art. 11

Locali adibiti ad usi diversi

La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio della stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 12

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta, previa apposita denuncia da presentarsi entro il 20 gennaio successivo all'inizio di occupazione o detenzione dell'immobile, per le seguenti particolari condizioni d' uso:

- 1- Abitazioni principale con unico occupante: riduzione del 30%;
- 2- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, da specificare nella denuncia indicando l'abitazione di residenza e quella principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
- 3- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi l'anno in località fuori del territorio nazionale.
Nella denuncia va indicata l'abitazione di residenza e quella principale nonché va espressamente dichiarato non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
- 4- Locali od aree scoperte adibite ad attività stagionali per un periodo non superiore a mesi sei per anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%;
- 5- Istituti scolastici pubblici: riduzione del 50%;

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall' anno di avvenuta presentazione della denuncia e non sono cumulabili.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venire meno delle condizioni dell' applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall' anno successivo a quello di

denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.13

Classificazione delle superfici tassabili.

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinati e in relazione alla omogeneità dei rifiuti prodotti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- abitazione;
- alberghi e pensioni;
- uffici pubblici, associazioni culturali;
- studi professionali, banche, assicurazioni, autoscuole;
- palestre, servizi per l'igiene ed estetica;
- frutta e verdura, ristoranti, pizzerie, supermercati pescherie;
- locali commerciali al minuto;
- esercizi commerciali all'ingrosso;
- deposito all'ingrosso per attività esercitata in altra sede;
- locali adibiti ad esposizione;
- box e depositi di pertinenza abitazione;
- opifici industriali, distributori di carburanti;
- cinema e teatri;
- circoli privati, sale da ballo, sale da gioco, spettacoli in genere;
- laboratori artigianali, trasformazione materie prime, confezioni e panifici;

- piccoli laboratori artigianali (autofficine, sartorie, falegnamerie ecc.);
- autorimesse e lavaggi automatici, box privati;
- farmacie e bar;
- chioschi ed edicole;
- case coloniche;
- locali destinati a scuole pubbliche e private, istituti di educazione, collegi, convitti, istituti pubblici;
- aree scoperte, tettoie;
- aree scoperte – aree destinate ad attività commerciali al minuto;
- aree scoperte – aree destinate ad attività commerciali all’ingrosso;
- aree scoperte – aree destinate ad officine e laboratori artigianali in genere;
- aree scoperte- aree destinate ad opifici industriali;
- attività stagionali;
- locali di abitazione per single;
- abitazioni stagionali;
- locali di abitazione per residenti all’estero;
- macellerie.

Art. 14

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

In attuazione dell'art. 67 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili le seguenti agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

Agevolazioni:

- nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio.

A tal fine, il funzionario responsabile del servizio di nettezza urbana, acquisita la documentazione dimostrativa dalle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, l'agevolazione tariffaria.

- Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie. Il procedimento per la determinazione dell' agevolazione viene avviato su documentata istanza dell' utente.

La riduzione tariffaria non è più applicabile con il venir meno delle condizioni che hanno consentito il beneficio.

L'applicazione della tariffa unitaria ridotta decorre dall'anno di presentazione della relativa richiesta.

Riduzioni

La tassa annua è ridotta del:

- A) 50% per i nuclei familiari titolari di reddito -del nucleo familiare-, relativo al periodo d'imposta precedente, derivante esclusivamente da pensione sociale o assegno sociale o minimo INPS, assegno vitalizio o trattamenti economici

riservati agli invalidi civili erogati dall'INPS, anche se un componente il nucleo familiare sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) di un unico immobile destinato ad abitazione principale.

B) 30% per i nuclei familiari con reddito -del nucleo familiare- complessivo lordo ai fini Irpef relativo al periodo d'imposta precedente, derivante esclusivamente da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, non superiore ai limiti sottoindicati:

n. componenti	Limite di reddito
1	7.500,00 euro
2	10.500,00 euro
Oltre 2	Incremento di 1.550,00 euro per ogni ulteriore componente

Per beneficiare delle riduzioni tariffarie previste dalle precedenti lettere A) e B) i contribuenti dovranno presentare al Servizio Tributi entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno istanza opportunamente documentata per comprovare il possesso dei requisiti.

La riduzione tariffaria è concessa con efficacia annuale.

Esenzioni:

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- 1) i locali adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale –ONLUS- di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, salvo i casi di cui all'art. 10, comma 8, dello stesso decreto;
- 2) i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione;
- 3) gli edifici aperti al culto, le aree annesse nonché i locali adibiti ad attività religiose con esclusione di eventuali edifici dei ministri del culto e dei locali adibiti ad attività scolastica;
- 4) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali ovvero destinati ad attività gestite direttamente dal Comune.

Possono essere esonerati, annualmente, dal pagamento della tassa, fermo restando l'obbligo di denuncia, i soggetti passivi del tributo in possesso dei requisiti per beneficiare dell'assistenza economica di cui al vigente regolamento comunale.

La suddetta esenzione ha validità annuale, è concessa su domanda documentata dell'interessato con provvedimento del Settore Servizi Sociali.

E' fatto obbligo al titolare delle agevolazioni di comunicare al Settore Tributi tempestivamente e comunque non oltre 15 gg. dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle agevolazioni.

Il pagamento della tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le agevolazioni, le riduzioni tariffarie e le esenzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Le istanze per le quali il reddito di riferimento non è ancora verificabile e/o attestabile, saranno esaminate prendendo in considerazione l'ultimo reddito dichiarato ai fini fiscali.

Salvo che non sia disposto diversamente, rimane l'obbligo di comunicare entro il 20 gennaio successivo il venir meno dei presupposti dell'agevolazione.

In mancanza, il Comune provvederà al recupero della tassa non versata con applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste nel presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 15

Deliberazione di tariffa

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per le unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

La deliberazione deve indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che può formulare eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato a adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

TITOLO III

Denunce, accertamento, riscossione e rimborsi

Art. 16

Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili site nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il Servizio Tributi.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data di inizio della occupazione o detenzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. 23 marzo 1998 n. 138.

Per gli immobili già denunciati il Servizio Tributi modifica d'ufficio le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio, dandone comunicazione agli interessati.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Tecnici, Polizia Municipale ed amministrativa sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo.

E' fatto obbligo agli uffici comunali summenzionati di comunicare, contestualmente alle iscrizioni anagrafiche o alle altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, di segnalare alla Sezione Tributi l'aver invitato l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto per l'applicazione del tributo.

Art. 17

Accertamento

In caso di denuncia infedele o incompleta, la Sezione Tributi provvede ad emettere, relativamente l'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del d.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507; devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e della deliberazione relativa nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità.

Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e accertamento d'ufficio devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 18

Riscossione

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei dati dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti eseguiti è riscosso in quattro rate bimestrali consecutive.

Su istanza del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi, quali le precarie condizioni economiche, sociali o di salute del contribuente, la ripartizione fino ad otto rate, del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Regolamento generale dell'entrate.

In caso di omesso pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero ammontare del tributo ancora dovuto è riscosso automaticamente in un'unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è rateizzato rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al tasso indicato dall'art. 21 comma 1 del d.p.r. 29 settembre 1973 n 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni.

La riscossione sia volontaria che coattiva della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è affidata mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 19
Controllo dei dati

Il Servizio Tributi, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte.

Inoltre, può rivolgere al contribuente motivato invito a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Può, altresì, utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 20
Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di Polizia Municipale o gli ufficiali informatori, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, nel qual caso l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Il Servizio Tributi può richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, del d.lgs. del 15 novembre 1993, n.

507 e successive modificazioni ed integrazioni la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 21

Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e cura il contenzioso.

La designazione del funzionario è comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla nomina.

In caso di affidamento della gestione della tassa a terzi, il concessionario dovrà nominare un funzionario responsabile, a ciò abilitato, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; a cui saranno attribuiti le funzioni e i poteri di cui al comma precedente, per effetto delle norme previste dal vigente decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 22

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci

corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%, in relazione all'uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni previste dal presente regolamento.

ART. 23

Rimborsi

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, la Sezione Tributi dispone il rimborso o lo sgravio entro novanta giorni.

Il rimborso o lo sgravio del tributo riconosciuto non dovuto ai sensi dell' art. 64, commi 3 e 4 -cessazione dell' occupazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni è disposto dalla Sezione Tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall' avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso del 1,375 per cento semestrale o quant'altro che sarà stabilito da successivi provvedimenti ministeriali e/o disposizioni legislative, a decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito versamento.

TITOLO IV

Strumenti deflativi, contenzioso e sanzioni

Art. 24

Diritto di interpello

Ogni contribuente, direttamente o a mezzo del suo legale rappresentante può rivolgere al Servizio Tributi dell'Ente circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione delle disposizioni tributarie emanate dal Comune con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze tributarie.

Art. 25

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento di interpello si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Servizio Tributi del Comune.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, della soluzione prospettata e deve concludere con la chiara formulazione del quesito;
- la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui la risposta all'interpello deve essere inviata.

Art. 26

Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Eventuali atti impositivi emanati in difformità alle risposte fornite dall'Ente in sede di interpello senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, devono essere rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

La risposta all'interpello resa è priva di effetti in caso di incompletezza o di non corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'istanza di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Art. 27

Contenzioso

Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sono applicabili gli istituti deflattivi previsti e disciplinati dal regolamento generale dell'entrate ossia:

l'autotutela, l'accertamento con adesione e il ravvedimento operoso.

Avverso gli atti impositivi per l'applicazione del tributo, quelli di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto impugnabile ai sensi delle vigenti disposizioni, il contribuente può proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione, alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546.

Art. 28

Conciliazione giudiziale

Ciascuna delle parti previa istanza può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni e di interessi.

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione.

E' ammesso il versamento in forma rateale in un numero massimo di otto rate con l'applicazione degli interessi legali, quando la somma dovuta supera • 2.500,00.

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero nell'ipotesi di rateizzazione della prima rata comprensiva degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione.

L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.

In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Art. 29

Sanzioni ed interessi

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni approvato con atto consiliare 50 del 6 maggio 1999, esecutivo ai sensi di legge

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 30

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato con il presente regolamento si applicano le disposizioni del d.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, delle altre norme vigenti in materia e per quanto applicabili i regolamenti generale sulle entrate e sull'applicazione delle sanzioni.

Art. 31

Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 1083 del 2 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ogni altra norma regolamentare comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.